

COMMISSIONE IV  
GIUSTIZIA

101.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI DINO FELISETTI

INDICE

	PAG.		PAG.
	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		ONORATO PIERLUIGI . . . . .	1310, 1320
Istituzione di una nuova sezione in funzione di corte di assise presso il tribunale di Bologna ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (3836) . . . . .	1308	RICCI RAIMONDO . . . . .	1312, 1316, 1317
PRESIDENTE . . . . .	1308, 1310	<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):	
BOATO MARCO . . . . .	1310	Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamità naturale ( <i>Approvato dalla IV Commissione permanente della Camera e modificato dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (2243-B) . . . . .	1320
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		PRESIDENTE . . . . .	1320, 1321
Modificazioni alla disciplina dell'arbitrato ( <i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (3441) . . . . .	1310	BOATO MARCO . . . . .	1321
PRESIDENTE . . . . .	1310, 1313, 1315, 1316, 1317, 1318	GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	1321
BOATO MARCO . . . . .	1312, 1315	RICCI RAIMONDO, <i>Relatore</i> . . . . .	1320
CASINI CARLO . . . . .	1316, 1320	RUSSO RAFFAELE . . . . .	1321
GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	1315, 1319	<b>Votazioni segrete:</b>	
MELLINI MAURO . . . . .	1316, 1319	PRESIDENTE . . . . .	1310, 1321

**La seduta comincia alle 10,30.**

PIERLUIGI ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di una nuova sezione in funzione di corte di assise presso il tribunale di Bologna (Approvato dal Senato) (3836).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una nuova sezione in funzione di corte di assise presso il tribunale di Bologna », già approvato dal Senato nella seduta del 21 dicembre 1982.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole. Lo stesso ha fatto la I Commissione affari costituzionali, con la raccomandazione

« che venga esaminata l'opportunità di predisporre un provvedimento di carattere generale che preveda l'adeguamento automatico degli uffici giudiziari in relazione alle esigenze che nei singoli uffici si vengono a determinare ».

Ricordo ai colleghi che nella seduta di ieri avevamo concluso la discussione sulle linee generali. Proseguiamo, pertanto, nell'esame del disegno di legge.

Do lettura dell'articolo unico.

#### ARTICOLO UNICO.

Presso il tribunale di Bologna è istituita una nuova sezione in funzione di corte d'assise con sede di normale convocazione in Bologna.

La circoscrizione territoriale e il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge, che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive modificazioni.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1983

TABELLA.

## CORTI DI ASSISE

N.	Sede di normale convocazione della corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise	Numero dei giudici popolari	
<i>omissis</i>				
10	Bologna	Bologna	Uomini	350
	Bologna		Donne	350
	Ferrara	Ferrara	Uomini	150
			Donne	150
	Forlì	Forlì	Uomini	120
			Donne	120
	Modena	Modena	Uomini	240
			Donne	240
	Parma	Parma	Uomini	210
			Donne	210
	Piacenza	Piacenza	Uomini	120
			Donne	120
	Ravenna	Ravenna	Uomini	150
			Donne	150
	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Uomini	150
			Donne	150
Rimini	Rimini	Uomini	120	
		Donne	120	
<i>omissis</i>				

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1983

MARCO BOATO. Nel corso di una riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi avevo espresso parere favorevole al disegno di legge a nome del gruppo per i diritti umani che fa parte del gruppo misto della Camera. Colgo l'occasione per dire che da oggi in poi le mie dichiarazioni, ove non fossero personali, saranno sempre a nome di tale gruppo.

Le ragioni del mio assenso sono le stesse che mi hanno indotto a votare a favore dell'istituzione di una nuova sezione in funzione di corte di assise presso il tribunale di Roma. Si tratta di provvedimenti che servono a diminuire i tempi di carcerazione preventiva per gli imputati in attesa di giudizio in particolare e, in generale, a fronteggiare meglio il carico complessivo dei processi pendenti.

Concordo con la raccomandazione fat-taci dalla I Commissione affari costituzionali che coincide, peraltro, con molte delle dichiarazioni rese qui ieri da alcuni colleghi i quali hanno fatto riferimento all'opportunità di un provvedimento legislativo che preveda un adeguamento automatico degli uffici giudiziari alle esigenze che via via si prospettano, attraverso una deliberazione di tipo amministrativo che segua, ovviamente, i criteri di carattere generale che, per l'appunto, dovranno essere stabiliti con legge.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Istituzione di una nuova sezione in funzione di corte di

assise presso il tribunale di Bologna » *(approvato dal Senato)* (3836).

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alberini, Bianco Gerardo, Boato, Bot-tari, Bubbico, Cantelmi, Carta, Casini, De Cinque, Dell'Andro, Felisetti, Fontana Elio, Garocchio, Gitti, Granati Caruso, Mannuz-zu, Martorelli, Mellini, Mora, Onorato, Orione, Pucci, Reggiani, Revelli, Ricci, Russo Raffaele, Sabbatini, Tripodi, Violante.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla disciplina dell'arbitrato (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3441).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla disciplina dell'arbitrato », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 maggio 1982.

Ricordo ai commissari che nella seduta precedente era stata svolta la relazione e si era iniziata la discussione sulle linee generali.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ci ha trasmesso ieri il parere favorevole sul disegno di legge.

Possiamo oggi senz'altro proseguire la discussione sulle linee generali.

PIERLUIGI ONORATO. Desidero intervenire brevemente per dire questo: le ragioni che ispirano il provvedimento al nostro esame non possono non trovarci concordi poiché con esso si introduce razionalità nella disciplina della materia, prevedendo la possibilità che gli arbitrati cosiddetti internazionali tra soggetti resi-

denti e non residenti in Italia siano svolti da arbitri non italiani.

Il carattere restrittivo del codice di procedura civile italiano in tema di efficacia di arbitrati esteri, nel senso che l'arbitrato estero svolto da arbitri esteri non ha efficacia nella giurisdizione italiana, contrasta con lo sviluppo del commercio internazionale; il disegno di legge in discussione realizzerebbe, al contrario, l'adeguamento della normativa processuale italiana e, quindi, anche dell'arbitrato, alla tendenza in atto della internazionalizzazione del commercio.

Il primo problema che emerge nella disamina del provvedimento è questo: il disegno di legge amplia la possibilità di derogare all'articolo 812 del codice di procedura civile, che prevede solo la capacità ad essere arbitro per cittadini italiani, estendendo la capacità ad essere arbitri anche agli stranieri, recependo così ciò che è già contenuto in convenzioni internazionali che hanno introdotto questo principio per gli arbitrati commerciali internazionali.

Se però la *voluntas legis* non fosse quella di introdurre la capacità dello straniero ad essere arbitro anche per gli arbitrati interni, allora bisognerebbe rettificare parte della normativa stessa contenuta nel disegno di legge.

Ricordo che l'articolo 2 del nostro codice di procedura civile prevede il principio della inderogabilità convenzionale della giurisdizione e statuisce che: «La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, né di arbitri che pronuncino all'estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente né domiciliato nello Stato e la deroga risulti da atto scritto». È vero che il disegno di legge al nostro esame riguarda gli arbitrati pronunciati in Italia, però prevede anche che se si tratta di arbitrati pronunciati in Italia l'arbitro può essere ugualmente straniero. Se la previsione normativa è in tal senso allora noi — lo ribadisco — non possiamo

che essere concordi sul provvedimento; viceversa se si vuole affermare che tale principio vale solo per gli arbitrati commerciali internazionali allora — come ho già detto — bisognerebbe ricorrere ad una diversa formulazione della norma.

Un secondo problema che mi permetto di sottoporre all'attenzione del Governo è questo: fra i requisiti del lodo non è più previsto quello che va sotto il nome di conferenza personale degli arbitri per la sottoscrizione. Sappiamo che è valido quel lodo che è stato sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri (due su tre) purché si attesti che gli altri o non hanno voluto o non hanno potuto sottoscrivere il lodo e sappiamo anche che il lodo acquista effetto vincolante fra le parti a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione. Ora, siccome è possibile che la sottoscrizione non sia «totalitaria», mi domando come sia possibile stabilire la data dell'ultima sottoscrizione. È questo un problema essenzialmente pratico che forse potrebbe anche essere risolto con l'articolazione normativa che abbiamo all'esame, apportando, eventualmente, delle precisazioni *ad hoc*.

La terza osservazione che voglio fare e su cui desidero richiamare l'attenzione del Governo è, invece, più di fondo e riguarda le perplessità per le conseguenze di carattere fiscale che il nuovo sistema si intende introdurre potrebbe determinare, essendo incentrato sul criterio di una efficacia vincolante fra le parti del lodo che si esercita a prescindere dalla omologazione dello stesso. Il lodo, infatti, non deve più essere depositato presso la pretura del luogo dove è stato deliberato nel nostro paese entro cinque giorni dalla sottoscrizione da parte degli arbitri, ma deve essere depositato a cura delle parti entro un anno dall'ultima sottoscrizione: tale criterio è destinato a favorire l'elusione dell'imposta di registro, il cui pagamento è previsto entro venti giorni dalla data della omologazione e, inoltre, è tale da determinare una fuga dalla giurisdizione e da ingenerare una propensione all'arbitrato negoziale, perché attraverso

questo arbitrato si può eludere, appunto, l'imposta di registro.

Richiamo l'attenzione del Governo su tale aspetto, perché se ne faccia carico anche in sede di consultazione delle associazioni interessate. Sono del parere che il problema possa essere risolto mediante l'introduzione di una modifica della normativa, che non richiederebbe tempi lunghi, vale a dire, facendo decorrere il termine per il pagamento dell'imposta di registro dal momento dell'ultima sottoscrizione o dal momento della comunicazione alle parti del lodo. La risoluzione che propongo dovrebbe essere tale da soddisfare le associazioni internazionali che operano in materia di arbitrato. Una volta interpellati gli uffici finanziari del Governo e le associazioni interessate, la questione potrebbe trovare rapida soluzione, in modo da pervenire ad una definitiva approvazione del provvedimento nel giro di una settimana, anche da parte dell'altro ramo del Parlamento; l'urgenza di emanare la normativa in discussione è infatti condivisa da tutti.

MARCO BOATO. Mi associo alle considerazioni del collega Onorato ed a quelle formulate dall'onorevole Rizzo nella seduta del 29 settembre, nel corso della quale ebbe inizio la discussione del provvedimento.

Chiedo che il Governo dia una risposta agli interrogativi emersi nel corso del dibattito, non intendendo con questa mia richiesta ostacolare l'iter del disegno di legge in esame, ma sollecitare un perfezionamento del testo.

RAIMONDO RICCI. Anch'io nutro qualche perplessità su alcuni aspetti della nuova disciplina del lodo arbitrale, che questo provvedimento introduce.

Vorrei riferirmi, in primo luogo, al problema dei termini. L'anno è il termine entro il quale, dal momento in cui il lodo diventa vincolante, può essere chiesta la esecuzione ma mentre nella normativa vigente per la validità del lodo tra le parti è necessario il deposito entro

cinque giorni davanti al pretore e la conseguente omologazione, per la nuova normativa questo deposito non è più obbligatorio ma facoltativo, ed è questa una normativa che personalmente condivido, così come la condivide il collega Onorato. Cioè noi distinguiamo una vincolatività del lodo tra le parti, che è giusto che sia fissa dal momento dell'azione del lodo, che può anche incidere sul diritto di terzi e che avviene mediante deposito e omologazione, ma è chiaro che nella nuova normativa il deposito non è più obbligatorio perché se le parti eseguono senza bisogno di ricorrere ad atto esecutivo il lodo non è più depositato: per questo motivo il collega Onorato ha sollevato la questione relativa all'imposta di registro. Credo, quindi, che su questo problema sia necessario un approfondimento.

Sono d'accordo sul fatto che non ci sia la conferenza al momento della sottoscrizione perché questo creerebbe un eccessivo appesantimento. A questo punto, però, occorre prevedere una maggiore specificazione sul modo materiale in cui far constatare l'ultima sottoscrizione, specialmente nel caso in cui un arbitro, ad esempio quello che rappresenta la parte soccombente, si rifiuti di sottoscrivere. Indubbiamente si tratta di un meccanismo che deve essere chiarito ed a tale proposito ritengo che anche il Governo debba pronunciarsi; forse potremmo, in proposito, avere anche un incontro con esperti o con i soggetti interessati.

Desidero ora richiamare l'attenzione dei colleghi su questo interrogativo: come si fa a constatare la non sottoscrizione da parte di un arbitro, tenuto presente in particolare che la nuova normativa rende efficace il lodo al momento dell'ultima sottoscrizione? Se un arbitro non può o non vuole sottoscrivere, è necessario che ciò sia fatto constatare con assoluta certezza per poter stabilire qual è l'ultima sottoscrizione dalla quale decorre l'efficacia del lodo.

Se questo tipo di situazione si verifica in sede di conferenza, *nulla quaestio*.

Con l'innovazione che ci accingiamo ad introdurre, nel caso di arbitrati con cittadini stranieri, in quale forma si farà constatare che un arbitro non può o non vuole sottoscrivere? Si può dire che è l'estensore che si fa carico di raccogliere le sottoscrizioni e di farne constatare la eventuale mancanza; è necessario, però, specificare con chiarezza le forme e i modi di questo accertamento che diventa un momento essenziale proprio a causa delle innovazioni al sistema che intendiamo introdurre.

Personalmente ritengo che, ove approvassimo il provvedimento così com'è senza aver risolto questi problemi, non daremmo un grande contributo alla chiarezza in materia.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Nella mia qualità di relatore, ritengo di dover esprimere apprezzamento per le valutazioni emerse dal dibattito, che hanno consentito un approfondimento della materia al nostro esame senza, tuttavia, sfociare nella presentazione di emendamenti; non mi è, infatti, allo stato pervenuta alcuna formale proposta di modifica.

Per quanto riguarda le considerazioni relative all'estensione agli stranieri della possibilità di essere arbitri in arbitrati italiani o concernenti interessi italiani, devo dire che già nella seduta del 29 settembre risolvemmo un quesito sollevato al riguardo dal collega Ricci, nel senso che fu chiarito come esista una condizione di reciprocità rispetto agli altri paesi, avendo l'Italia già stipulato convenzioni internazionali in materia. Faccio, inoltre, notare al collega Onorato che gli arbitrati in questione hanno luogo in Italia e non all'estero e che, pertanto, l'articolo 2 del provvedimento già consente la soluzione del problema relativo alla possibilità per il cittadino straniero di essere arbitro in arbitrati italiani.

Circa le obiezioni sollevate con riferimento al punto 5) dell'articolo 2, per il fatto che esso prevede solo l'indicazione

del luogo e non anche quella della data di sottoscrizione, occorre rilevare che l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno è prevista dal punto 6) dello stesso articolo 2, che innova rispetto alla normativa vigente, consentendo la sottoscrizione non contestuale da parte degli arbitri e prevedendo, quindi, che l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno si riferiscano a ciascuna sottoscrizione.

Un'ulteriore obiezione emersa dal dibattito si incentra sulla osservazione che, acquistando il lodo efficacia all'atto in cui viene raccolta l'ultima delle sottoscrizioni e non esistendo un termine per la approvazione di essa, possa verificarsi la ipotesi che il lodo non si chiuda mai. Tale argomentazione resta, però, assorbita dal fatto che il lodo deve essere depositato entro un certo termine dal momento in cui ha avuto luogo la conferenza per la illustrazione della materia da parte del collegio degli arbitri.

Vorrei ricordare che rispetto alle ipotesi della mancata sottoscrizione da parte di un qualsiasi arbitro, anche nel regime attuale non vi è soluzione al problema perché pur nella contestualità un arbitro potrebbe non firmare; a questo punto è però previsto il meccanismo per cui vale la sottoscrizione della maggioranza e questo meccanismo rimane anche con la nuova normativa in quanto l'attuale disegno di legge modifica soltanto i riferimenti relativi ai punti 5 e 6 dell'articolo 823 e non anche il comma finale. Ne consegue che può verificarsi l'ipotesi della sottoscrizione in momenti diversi e parti diverse; non è un obbligo ma una facoltà e niente impedisce che la sottoscrizione avvenga in sede di conferenza. In questo caso evidentemente non sorge alcuna questione. Nell'ipotesi in cui manchi una sottoscrizione, al momento della conferenza o anche in un tempo e luogo diversi, resta sempre valido l'ultimo comma dell'articolo 823 del codice di procedura civile secondo il quale è previsto che se il lodo è sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri è ugualmente valido, dal che consegue che l'ultima firma può

anche non essere apposta purché abbiano firmato due arbitri su tre.

La questione della mancata presenza dell'ultima firma è una questione che non nasce con il presente disegno di legge: nella disciplina attuale, infatti, seppure le firme sono contestuali esse vengono ovviamente apposte una dopo l'altra e l'ultima può sempre mancare.

Non c'è dubbio che questo provvedimento, venendo ad inserirsi nella impostazione precedente, lascia adito a contestazioni. Comunque, non credo che i rilievi proposti abbiano validità, perché la conferenza, come momento deliberativo, nella sostanza rimane. La sottoscrizione è un atto diverso dal momento deliberativo ed anche nella disciplina attuale dell'articolo 823 il momento deliberativo ed il momento della sottoscrizione, inteso come atto non più collegiale ma individuale, vengono considerati distintamente tanto è vero che l'articolo recita: « Il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli arbitri », ed è chiaro che per la maggioranza è necessaria la contestualità della espressione nel momento della conferenza, e poi aggiunge: « riuniti in conferenza personale ed è quindi redatto per iscritto »: quindi una cosa è la redazione e altra cosa è la sottoscrizione, vista come un momento successivo che non è neanche necessario che sia contestuale. Può succedere che un arbitro non firmi. Non è certo la prima volta che ciò succede e l'esperienza ce lo insegna, in particolare nei casi in cui l'arbitro viene sollecitato dalla parte che lo ha nominato. La mancata sottoscrizione, però, non blocca l'iter procedurale dell'arbitrato, se è stata raggiunta la maggioranza. In pratica avverrà questo: vi sarà una sollecitazione nei confronti dell'arbitro renitente alla sottoscrizione affinché sottoscriva; raccolto il rifiuto, si realizzerà la fattispecie prevista nell'ultimo comma dell'articolo 823 del codice di procedura civile che non viene modificato dal provvedimento al nostro esame.

Concludendo questa mia replica, desidero far osservare che i rilievi mossi dai

colleghi non sono rivolti alla nuova normativa, bensì al codice vigente. Perché dico questo? Se leggete l'ultimo comma dell'articolo 823 del codice di procedura civile, che non viene affatto toccato dal provvedimento al nostro esame, potete constatare che esso non stabilisce affatto che la constatazione della mancanza, del rifiuto o dell'inesistenza di una delle firme rispetto alla maggioranza di coloro che hanno sottoscritto deve avvenire nel contesto della conferenza, per cui il problema di far constare la mancanza di una sottoscrizione esisterebbe comunque. Per chiarezza leggo l'ultimo comma dell'articolo 823: « Tuttavia è valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con l'espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo ». Il momento della conferenza non viene toccato dalla modifica in discussione per cui esso continua a rappresentare il momento deliberativo. Dal dispositivo risulta, quindi, il tipo di decisione assunta; pertanto, ciò di cui si darà atto, in mancanza di qualche firma, è che la deliberazione è collegiale, cioè che la conferenza c'è stata. È proprio l'attestazione dell'avvenuta conferenza ciò che occorre, mentre non si dà atto, sempre in sede di conferenza, della mancanza eventuale di una o più firme. In parole povere, la dichiarazione che qualcuno non ha voluto o potuto sottoscrivere non è contestuale al momento della conferenza.

Desidero ora riprendere un'obiezione — che è di fondo — mossa al provvedimento dal collega Onorato. L'ipotesi da quest'ultimo prospettata, infatti, si risolve in una dilazione, in un ritardo o addirittura in una elusione del pagamento dell'imposta di registro. Prendo atto comunque che il collega Onorato non ha posto la questione in termini di modifica del testo al nostro esame, ma come problema da risolvere in altra sede.

Fermo restando che il momento deliberativo è quello della conferenza, della

quale si redige verbale e che l'attestazione delle decisioni in essa assunte ha ovviamente una data, se qualcuno — visto che i momenti delle sottoscrizioni hanno rilevanza ai fini della validità del lodo — chiede, ai fini dell'esecutorietà, con ritardando l'omologazione in cancelleria dell'avvenuto lodo arbitrale, pagherà le conseguenze del ritardo, così come avviene per le richieste tardive di sentenze depositate.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Pur non avendo competenza specifica in materia, credo di poter dire che il relatore, presidente Felisetti, ha puntualmente risposto a tutte le obiezioni e le richieste avanzate nel corso del dibattito.

Ripeterò ora quanto sommessamente dicevo poc'anzi e cioè che tutti gli inconvenienti lamentati, vigente la legislazione che oggi vogliamo migliorare ma che non abrogiamo, non si sono mai verificati.

Ho sentito qui proporre una audizione dei rappresentanti degli arbitri; ebbene, questa è già stata fatta ed è stato registrato un consenso da parte di tali rappresentanti sul testo del disegno di legge così come modificato dal Senato.

Personalmente, ritengo che tutti i problemi che sono emersi questa mattina siano stati o possano essere chiariti; l'unico che in me desta una qualche perplessità è quello cui ha fatto cenno l'onorevole Onorato e che riguarda il problema della registrazione.

La mia proposta, ora, è quella di approvare il disegno di legge così com'è, cioè nel testo modificato dal Senato, rimandando l'esame del problema della registrazione ad altra sede. Diversamente, infatti, correremmo il rischio di ritardare l'iter legislativo del provvedimento in questione che non potrebbe certamente essere approvato questa mattina.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo.

## ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 812 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Gli arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri ».

L'onorevole Boato ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire la parola: « stranieri » con le parole: « non italiani ».*

MARCO BOATO. Come ebbe modo di dire, nel corso della precedente seduta, l'onorevole Rizzo, l'attuale dizione del testo esclude i cittadini apolidi; pertanto, ritengo che con questa modifica si possano prevedere tutti i casi possibili.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, le faccio notare che il termine « straniero » si riferisce a chi non è cittadino del nostro Stato.

MARCO BOATO. Se la dizione del testo, allora, comprende anche cittadini apolidi il mio emendamento non ha più ragion d'essere e lo ritiro senz'altro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 2.

I numeri 5 e 6 del secondo comma dell'articolo 823 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« 5) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;

6) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione

può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono più di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi».

Allo stesso articolo 823 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione ».

Gli onorevoli Casini e Raffaele Russo hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:*

« Al terzo comma dell'articolo 823 del codice di procedura civile, dopo la parola "purché", la parola "si" è sostituita con le parole "il presidente" ».

CARLO CASINI. Mi pare che le osservazioni precedentemente fatte dagli onorevoli Onorato e Ricci abbiano una loro logica. Indubbiamente quando il Presidente Felisetti ha osservato che il lodo deve essere preso nella conferenza degli arbitri, ha detto cosa esatta. Ma ciò vuol dire anche che l'attuale ultimo comma dell'articolo 823 potrebbe restare così com'è, in quanto compatibile con il nuovo testo dell'articolo 2.

Rimane un problema pratico, ed è quello della certificazione della mancanza della sottoscrizione. Qual è l'organo che certifica, infatti, la mancata sottoscrizione? Secondo il testo dell'articolo 823 questo organo potrebbe essere un'eventuale seconda conferenza degli arbitri. In questo caso è possibile certamente armonizzare l'ultimo comma del suddetto articolo 823 con il nuovo testo dell'articolo 2 al nostro esame.

Secondo me, l'organo deputato alla certificazione della mancanza della sottoscrizione non potrebbe che essere il presidente del collegio arbitrale.

RAIMONDO RICCI. Ma facciamo il caso che sia proprio il presidente a non voler sottoscrivere il lodo! Dovrebbe essere sempre quest'ultimo a redigere la certificazione? Ovviamente no. A mio avviso l'unico a redigere tale certificazione potrebbe essere l'estensore.

CARLO CASINI. In ogni modo, la modifica è semplice.

Facciamo, infatti, il caso di tre arbitri: uno venezuelano, uno australiano e uno italiano e che quest'ultimo, per l'appunto, sia quello che non vuol firmare il lodo. Se le firme che certificano la mancanza di consenso devono essere due, il documento dovrà rimbalzare nuovamente all'estero, mentre, se si prevedesse un organo che certifica, il rimpallo potrebbe essere evitato. Se lo si ritiene più opportuno sono d'accordo a far riferimento, anziché al presidente, all'estensore, secondo l'indicazione ora formulata dal collega Ricci.

PRESIDENTE. L'emendamento Casini e Russo all'articolo 2 è, pertanto, del seguente tenore:

*Dopo il primo comma dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:*

« Al terzo comma dell'articolo 823 del codice di procedura civile, dopo la parola "purché", la parola "si" è sostituita con le parole "l'estensore" ».

MAURO MELLINI. La questione è molto delicata, perché deve essere messa in rapporto con un'altra modifica introdotta alla normativa vigente, cioè l'abrogazione della omologazione. La certezza dell'arbitrato è attualmente legata ad un'incombenza, non subordinata al fatto che l'arbitrato stesso sia eseguito in Italia o altrove, rappresentata dall'omologazione, che serve anche a dare certezza in materia di regolarità formale del lodo.

Ritengo, quindi, che qualche maggiore precauzione debba essere assunta in ordine al problema delle firme, in rapporto al caso in cui sussista da parte di

uno degli arbitri la volontà di non firmare.

Sono del parere che sia opportuno affidare funzioni certificatorie al presidente, in considerazione del fatto che gli altri arbitri sono spesso espressione della posizione delle parti e che l'estensore, in particolare, è spesso espressione della volontà della parte risultata vincitrice. Al presidente spetta, invece, il compito di fungere da ago della bilancia ed è la sua posizione a dover fungere da garanzia per la certezza del procedimento e della forma.

Con riferimento al comma aggiuntivo all'articolo 823 del codice di procedura civile previsto dall'articolo 2, secondo cui il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione, mi chiedo come tale norma si rapporti al problema della omologazione. Se esiste un procedimento di omologazione, infatti, occorre che esso sfoci nella omologazione oppure nella non omologazione. Dico ciò con riferimento all'aspetto della validità del lodo: secondo l'attuale normativa, infatti, il pretore è nelle condizioni di non omologare il lodo, stabilendo che di lodo non si tratta. Da ciò derivano le considerazioni dell'onorevole Onorato in ordine al problema fiscale. È noto, infatti, che vi è un terzo che è sempre presente nei giudizi, che è il fisco.

Non capisco come l'espressione « il lodo ha efficacia vincolante tra le parti » possa essere rapportata al problema della omologazione, potendosi concludere il giudizio di omologazione in maniera positiva o negativa: da una parte avremmo l'affermazione che il rapporto è ormai valido tra le parti, dall'altra l'affermazione che non si tratta di un lodo.

RAIMONDO RICCI. Circa la questione relativa alla sottoscrizione vorrei obiettare che, fermo restando che la deliberazione è presa in conferenza personale degli arbitri (non c'è alcun dubbio su questo), la questione di far constatare che un arbitro non ha sottoscritto è strettamente connessa ad una innovazione che viene intro-

dotta con questo provvedimento, innovazione costituita dal fatto che l'arbitrato acquista efficacia vincolante tra le parti non, come avviene attualmente, nel momento della omologazione, visto che attualmente ogni lodo deve obbligatoriamente essere presentato al pretore entro cinque giorni per l'omologazione...

PRESIDENTE. L'omologazione c'è anche adesso in un termine diverso dai cinque giorni.

RAIMONDO RICCI. Allora non ci intendiamo sulla innovazione, che è profonda e che il collega Mellini ha evidenziato, anche se in certe cose non sono d'accordo con lui. Oggi, se un lodo non viene depositato entro cinque giorni presso il pretore è un *tamquam non esset* sia agli effetti della sua esecutorietà nei rapporti con terzi, sia come atto vincolante tra le parti. Pertanto il deposito presso il pretore da parte degli arbitri è condizione essenziale per la validità del lodo anche tra le parti. È evidente che, a questo punto, il problema della mancata sottoscrizione da parte di uno o più arbitri acquista una relativa rilevanza perché il momento della validità del lodo è connesso a quello dell'obbligatorio deposito.

Con la nuova normativa l'efficacia del lodo tra le parti non è più correlata al deposito presso il pretore, ma all'ultima sottoscrizione. Ecco perché quest'ultima acquista un rilievo del tutto particolare, che oggi non ha. Per questa ragione è necessario fare in modo che il momento dell'ultima sottoscrizione consti con certezza. È ovvio che se tutti sottoscrivono, non c'è alcun problema, ma se uno degli arbitri non può o non vuole farlo, occorre che la certificazione di tale fatto abbia carattere di assoluta certezza perché altrimenti non è possibile stabilire qual è l'ultima sottoscrizione, cosa, questa, che quanto meno farebbe slittare nel tempo l'efficacia e la validità del lodo.

Proprio al fine di risolvere questo inconveniente aderisco all'emendamento del collega Casini, anche se francamente sono portato a chiedere, nell'interesse della leg-

ge medesima, un rinvio della discussione al fine di riflettere sugli argomenti trattati. Un rinvio in questo senso potrebbe anche essere brevissimo e si potrebbe nel frattempo prendere in considerazione — lo ribadisco — l'ipotesi di ascoltare, anche in modo informale, chi rappresenta gli interessi di chi ricorre a questo particolare modo di regolamentazione delle vertenze. Un tale incontro potrebbe, infatti, rivelarsi molto opportuno perché può darsi che, tanto per fare un esempio, le mie perplessità che mi fanno aderire all'emendamento Casini, siano superabili in una maniera che in questo momento ci sfugge.

Prima di concludere, desidero soffermarmi sulla questione del deposito del lodo. La normativa che ci accingiamo ad approvare innova profondamente in materia: oggi, come dicevo prima, il deposito è obbligatorio mentre in base alla novella di cui ci occupiamo sarebbero previsti due momenti, uno a partire dal quale il lodo ha valore contrattuale ed un altro a partire dal quale diventa atto esecutivo. Se le parti danno esecuzione al lodo senza che questo sia stato depositato, esso si trasformerebbe in una scrittura privata; in altri termini, mentre oggi il deposito è obbligatorio, con la nuova normativa è solo facoltativo.

**PRESIDENTE.** Il provvedimento al nostro esame segue a questo proposito una precisa direttiva europea.

**RAIMONDO RICCI.** Volevo dire che la verifica del lodo in quanto strumento esecutivo si fa quando il pretore interviene in sede di controllo della legittimità del lodo stesso. A questo punto si inserisce la questione sollevata dal collega Onorato relativa all'imposta di registro. In base alla normativa vigente la riscossione di tale imposta avviene su tutti i lodi depositati; diventando il deposito facoltativo, il pagamento dell'imposta di registro diventerebbe solo eventuale. Si tratta di una questione di natura fiscale che secondo me va esaminata disponendo del tempo opportuno a farlo con attenzione.

**PRESIDENTE.** Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su un problema fondamentale: o noi stiamo sottoponendo a revisione la normativa attualmente vigente in tema di arbitrato, così come prevista dal codice di procedura civile, ed allora io sono d'accordo sul modo con cui la discussione si sta svolgendo, oppure ci stiamo semplicemente limitando ad introdurre la possibilità dell'arbitro straniero nel lodo italiano. In questo caso, se l'innovazione si limita a questa seconda ipotesi, non riesco a capire la natura dei problemi che sono stati sollevati.

Prendiamo l'esempio delle ultime osservazioni avanzate dall'onorevole Mellini: egli ha fatto riferimento all'articolo 825 del codice di procedura civile, ma questo punto non viene affatto toccato dal disegno di legge in discussione. La omologazione del pretore con un giudizio di congruità del lodo arbitrale e con la dichiarazione specifica mediante decreto circa il fatto che il lodo ha efficacia di sentenza c'è e resta, perché l'attuale terzo comma dell'articolo 825 del codice di procedura civile, che qui non viene affatto modificato, prevede che il decreto del pretore conferisce al lodo efficacia di sentenza.

È altra cosa, attinendo alla convenzione tra privati, il discorso dell'efficacia della sentenza, che attiene alla sua esecutorietà. In realtà la discussione si è estesa al di là del testo che abbiamo al nostro esame. Infatti la struttura attuale degli articoli del codice di procedura civile che vanno dall'820 all'826 compreso, e che riguardano la disciplina dell'arbitrato, resta tutta integra tranne due punti, cioè quello relativo all'introduzione dello straniero tra i componenti del collegio arbitrale e quello, che ne è la conseguenza automatica, riguardante il momento della sottoscrizione. L'attuale primo comma dell'articolo 823 che prevede la conferenza e cioè l'incontro contestuale per decidere sul merito resta. Resta anche il secondo comma di questo articolo nei punti in cui stabilisce che il lodo deve contenere l'indicazione delle parti, l'indicazione dell'atto di compromesso o della clausola compromissoria.

soria e dei requisiti relativi, l'esposizione sommaria dei motivi, il dispositivo. Resta anche il punto cinque di questo secondo comma che prevede però, nel nuovo sistema l'indicazione del luogo in cui il lodo è stato deliberato e non più del giorno, del mese e dell'anno della sottoscrizione in quanto questa può avvenire in un momento diverso rispetto a quello della deliberazione. Torno a ripetere che attualmente accade che il giorno della sottoscrizione possa essere diverso da quello della conferenza di decisione e quindi nell'attuale punto 5 si prevede soltanto l'indicazione del luogo della deliberazione. Vorrei, però che si riflettesse sul modo in cui viene modificato il punto 6 di questo stesso secondo comma, che prima prevedeva soltanto la necessità della sottoscrizione di tutti gli arbitri per la validità del lodo; esso prevede anche ora la sottoscrizione di tutti gli arbitri ma richiede anche l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui essa viene apposta.

Lo stesso articolo 823, dopo aver stabilito che la normalità è rappresentata dalla sottoscrizione di tutti gli arbitri, prevede all'ultimo comma la possibilità, cosa tutt'altro che difficile da realizzarsi, che alcuni degli arbitri, naturalmente una minoranza, dopo aver deliberato non sottoscrivano l'atto. Si stabilisce così che l'arbitrato è valido ugualmente purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con la espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo. Nella disciplina attuale, come nella futura, può capitare che alcuni non sottoscrivano e neanche nell'attuale disciplina è previsto un termine per la sottoscrizione, domando dunque al collega Casini che cosa succederebbe un domani nell'ipotesi di mancata sottoscrizione, e soprattutto a chi è demandato adesso il compito di far constatare il fatto che qualcuno non abbia sottoscritto. Adesso la disciplina contiene un impersonale « si dia atto » che il collega Casini propone di sostituire con l'indicazione del destinatario di questo ordine, magari individuandolo nel presidente o

nell'estensore. Ma anche adesso si affronta questo problema.

La mancata sottoscrizione da parte di alcuni degli arbitri domani, come oggi, come ieri, sarà disciplinata dall'ultimo comma dell'articolo 823 che non viene affatto toccato dal disegno di legge in discussione, per cui la previsione che all'interno della struttura si dia atto del fatto che alcuni non hanno sottoscritto così come è stata risolta per il passato egualmente sarebbe risolta per il futuro.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ove la Commissione dovesse accedere alla proposta di rinvio formulata dal collega Ricci, per evitare che si verificino ulteriori ritardi dell'*iter* del provvedimento, sarebbe opportuno che la Commissione medesima desse mandato al Governo di ascoltare gli esperti in materia di arbitrati per approfondire le questioni oggi prospettate.

MAURO MELLINI. Concordo con quanto testé detto dal sottosegretario. Nel corso di questi approfondimenti bisognerebbe dedicare particolare attenzione alla questione relativa all'efficacia vincolante del lodo tra le parti. Quello che stiamo prospettando è un lodo che ha efficacia meramente convenzionale in quanto non assistita dall'efficacia esecutiva di sentenza. Apparentemente può sembrare una questione di secondaria importanza, ma non lo è.

PRESIDENTE. Questa è una scelta.

MAURO MELLINI. Non può essere una scelta. Chi decide di ricorrere al lodo lo fa per avere un atto che dia efficacia esecutiva alle deliberazioni assunte. Se un arbitro per negligenza opera in una maniera non conforme alla volontà della parte, la fa rimanere vincolata ad un lodo che, non venendo più depositato entro un termine perentorio, non è assistito dalla efficacia esecutiva della sentenza. In altre parole oggi l'arbitro darebbe alla parte una sorta di *aliud pro alio* perché produrrebbe una scrittura privata, mentre la parte chiede e vuole una sentenza. Penso che la questione è quella di chiarire se

in questo modo l'arbitro svolge o meno la sua funzione; non depositando il lodo, quanto meno priva la parte della sentenza.

CARLO CASINI. Mi pare che sia inesatto asserire che con il provvedimento in esame si operi un cambiamento sostanziale della legislazione vigente per il sol fatto che si rende facoltativo il controllo del pretore; mi pare di sapere che il procedimento che oggi si segue non è tale da limitare l'autonomia dei privati e che la distinzione tra gli effetti del lodo tra le parti e la sua efficacia come sentenza esiste già oggi. Qual è la novità che si introduce? Un meccanismo che rimette all'autonomia privata la possibilità per il lodo di avere l'efficacia di sentenza.

Per quanto riguarda il problema delle imposte di registro mi domando quali saranno gli effetti allorquando si vorrà far valere la decisione frutto dell'arbitrato: ebbene, gli effetti saranno gli stessi.

In merito alla questione della documentazione sulla mancanza di sottoscrizione da parte di qualcuno degli arbitri, debbo dire che resto dell'avviso che di fatto emergano delle difficoltà maggiori rispetto al passato (e su ciò sono d'accordo con l'onorevole Ricci).

Concordo, comunque, sull'opportunità di approfondire questi punti.

PIERLUIGI ONORATO. A me preme che il Governo quando procederà alle consultazioni cui abbiamo fatto prima cenno ed interpellerà eventualmente il Ministero delle finanze per le questioni relative all'imposta tenga presente il carattere facoltativo della omologazione, che pone il problema di rendere più garantito e disciplinato il momento della sottoscrizione «totalitaria». Quanto al problema dell'imposta di registro, è vero che ci si trova di fronte ad un atto di efficacia contrattuale (il lodo), che potrebbe essere sottoposto al registro solo in caso d'uso e cioè in caso di deposito, ma non so se questa sia una soluzione priva di grosse conseguenze. Ad esempio, il fatto che la soluzione fiscale venga applicata anche agli arbitrati italiani e non solo internazionali...

PRESIDENTE. Onorevole Onorato, tutte queste considerazioni saranno oggetto di riflessioni e il Governo terrà senz'altro conto di tutte le conseguenze, anche quelle di carattere fiscale.

Ciò detto, e proprio per permettere a tutti i commissari di riflettere sulla problematica inerente alla materia, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamità naturale (Approvato dalla IV Commissione permanente della Camera e modificato dalla II Commissione permanente del Senato) (2243-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamità naturale», già approvato dalla IV Commissione permanente della Camera nella seduta del 18 marzo 1981 e modificato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 aprile 1982.

L'onorevole Ricci ha facoltà di svolgere la relazione sulle modifiche apportate dal Senato.

RAIMONDO RICCI, *Relatore*. La mia relazione sarà molto breve. I colleghi certamente ricorderanno che questo provvedimento era stato approvato, in prima lettura, dalla nostra Commissione; ora il Senato ce lo rinvia dopo aver apportato una modifica che a mio avviso può senz'altro essere accolta.

Il disegno di legge da noi approvato, infatti, prevedeva che la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli avvocati e i procuratori potesse adottare i provvedimenti assistenziali anche a favore degli avvocati, dei procuratori e dei praticanti procuratori iscritti alla Cassa o aventi titolo alla iscrizione che fossero

residenti o esercitassero la professione in un comune colpito da catastrofe o da calamità naturale. Il Senato ha modificato in parte l'articolo unico prevedendo che delle agevolazioni e delle erogazioni di tipo assistenziale possano beneficiare solo gli avvocati, i procuratori e i praticanti procuratori iscritti alla Cassa.

Condivido perfettamente questa modifica apportata dal Senato che salvaguarda e garantisce coloro che esercitano effettivamente la professione. Propongo pertanto alla Commissione di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

**GIUSEPPE GARGANI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Il Governo condivide le modifiche apportate dal Senato al disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

**ARTICOLO UNICO.**

Nei casi di catastrofe o di calamità naturale, dichiarati col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e i procuratori può adottare i provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione, anche a favore degli avvocati, dei procuratori e dei praticanti procuratori iscritti alla Cassa — o che abbiano titolo alla iscrizione — che risiedano od esercitino la professione in comune colpito da uno degli eventi indicati nel citato decreto e che, a causa di esso, abbiano subito un danno comunque incidente sulla loro attività professionale.

I provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati a favore

dei superstiti delle persone ivi indicate, i quali siano titolari di pensione di reversibilità o indiretta ovvero abbiano il diritto a conseguirla.

Il Senato lo ha così modificato:

**ARTICOLO UNICO.**

Nei casi di catastrofe o di calamità naturale, dichiarati col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e i procuratori può adottare i provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione, anche a favore degli avvocati, dei procuratori e dei praticanti procuratori iscritti alla Cassa che risiedano od esercitino la professione in comune colpito da uno degli eventi indicati nel citato decreto e che, a causa di esso, abbiano subito un danno comunque incidente sulla loro attività professionale.

I provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati a favore dei superstiti delle persone ivi indicate, i quali siano titolari di pensione di reversibilità o indiretta ovvero abbiano il diritto a conseguirla.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

**RAFFAELE RUSSO.** Mi dichiaro favorevole al provvedimento.

**MARCO BOATO.** Anch'io esprimo parere favorevole sul disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto nel testo approvato dal Senato.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

---

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1983

---

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamità naturale » (Approvato dalla IV Commissione permanente della Camera e modificato dalla II Commissione permanente del Senato) (2243-B):

Presenti e votanti . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . .	26
Voti contrari . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alberini, Bianco Gerardo, Boato, Bottari, Bubbico, Cantelmi, Carta, Casini, De Cinque, Dell'Andro, Fontana Elio, Garocchio, Gitti, Granati Caruso, Mannuzzu, Martorelli, Mellini, Mora, Orione, Pucci, Reggiani, Revelli, Ricci, Russo Raffaele, Sabbatini, Violante.

**La seduta termina alle 12,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO